# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 161)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, PASTORINO, BARTOLOMEI, DE VITO, SE-GNANA, ZUGNO, BALDINI, SCARDACCIONE, NOÈ, PELIZZO, ACCILI, COPPOLA, AS-SIRELLI, RICCI, FOLLIERI, BARRA, BERTOLA, MONETI, LIMONI, FARABEGOLI, GIRAUDO e TANGA

### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1972

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare

Onorevoli Senatori. — Come è noto, il disegno di legge governativo: « Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare'», approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 aprile 1970 e trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 28 aprile 1970, non è stato approvato in tale sede a causa dell'interruzione della V legislatura.

Intanto in questi due anni la situazione obiettiva del mercato mobiliare italiano, che già aveva messo in evidenza gravi squilibri specie per quanto attiene all'afflusso dei capitali di rischio alle aziende che, soli, possono consentire insieme all'intervento pubblico il finanziamento di nuovi impianti, è andata vieppiù peggiorando sino a creare meditato vivissimo allarme in tutti i settori responsabili del mondo economico italiano.

Basti ricordare che il rapporto fra capitali di rischio e passività, calcolato per il complesso delle imprese pubbliche e private operanti nell'intera economia, è disceso dal 47 per cento alla fine del 1963 al 32 per cento, qualora si consideri anche la riduzione intervenuta nelle quotazioni di Borsa.

Va sottolineato ancora che i fondi comuni di investimento, che sui vari mercati internazionali sembrava vivessero nel 1971

un loro momento di crisi, hanno dimostrato, eliminati alcuni deteriori fenomeni speculativi o di scarsa onestà di gestione che sempre purtroppo si accompagnano a tutte le iniziative innovatrici, di essere capaci di svolgere un loro prezioso ruolo sia come mezzo di raccolta di risparmio e specie di piccolo risparmio, sia come forma di investimento, che unisca la funzione di ripartizione dei rischi a quella di volano equilibratore dei corsi dei titoli azionari.

Pertanto, a tutte le egregie e valide motivazioni che accompagnavano la relazione governativa al disegno di legge citato, nonchè alle approfondite, lucide argomentazioni del relatore di maggioranza che conservano completa la loro validità, si aggiungono ulteriori fattori contingenti nonchè l'esperienza maturata in questi due anni su altri mercati mondiali.

Per questi motivi, al fine di profittare del dettato dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, ci onoriamo presentare nell'identico testo il disegno di legge n. 2457 sulla disciplina dei fondi comuni di investimento approvato dal Senato nella seduta del 23 aprile 1970, con riserva di chiedere, nei modi previsti dal citato articolo 81, l'urgenza affinchè sia adottata la procedura abbreviata prevista dallo stesso articolo.

### **DISEGNO DI LEGGE**

# TITOLO I.

# COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI FONDI COMUNI

### Art. 1.

L'istituzione e la gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, salve le funzioni specificamente attribuite al Ministro del tesoro e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, che la esercita secondo le direttive del Ministro del tesoro.

Per quanto attiene all'esercizio della vigilanza si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 16 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141.

# Art. 2.

I fondi comuni di investimento mobiliare possono essere istituiti e gestiti da società per azioni e in accomandita per azioni, il cui capitale sia versato ed esistente per un ammontare non inferiore a cinque miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivamente la gestione di un solo fondo comune.

Le società di gestione non possono costituirsi senza l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto col Ministro delle finanze, sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e sono iscritte in apposito albo tenuto a cura del Ministero del tesoro. Alla stessa autorizzazione è sottoposta la modificazione dell'atto costitutivo deliberata da una società già esistente per assumere l'oggetto sociale indicato dal primo comma.

La società di gestione deve impiegare il proprio capitale in conformità alle regole stabilite dall'organo di vigilanza e può svolgere soltanto le attività strumentali alla gestione del fondo comune.

L'autorizzazione è revocata e la società è cancellata dall'albo quando sia stata pronunziata la decadenza dalla gestione del fondo comune a norma dell'articolo 22.

I provvedimenti di diniego e di revoca dell'autorizzazione devono essere motivati.

### Art. 3.

La società gerente costituisce il fondo comune mediante l'investimento in titoli delle somme versate dai partecipanti e provvede alla sua gestione nel loro interesse a norma dell'articolo 10. Per le obbligazioni inerenti alla gestione del fondo è ammessa azione esclusivamente su di esso.

Il fondo è patrimonio comune dei partecipanti, distinto dal patrimonio della società gerente e da quelli dei partecipanti. Sul fondo stesso non sono ammesse azioni dei creditori sia della società gerente sia dei partecipanti. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

I diritti e gli obblighi relativi alla comunione fra i partecipanti sono disciplinati dalla presente legge e dal regolamento del fondo comune.

# Art. 4.

L'istituzione del fondo comune è deliberata dall'assemblea ordinaria della società di gestione.

La deliberazione istitutiva del fondo ne stabilisce il regolamento.

La deliberazione istitutiva e il regolamento del fondo sono sottoposti all'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il provvedimento che rifiuta l'approvazione o la subordina a modificazioni, condizioni o limitazioni dev'essere motivato.

Il provvedimento di approvazione, la deliberazione istitutiva e il regolamento sono depositati, affissi e pubblicati a norma dell'articolo 19.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le modificazioni della deliberazione istitutiva e del regolamento.

# Art. 5.

Il regolamento del fondo comune stabilisce, nell'ambito delle leggi vigenti:

- a) la denominazione e la durata del fondo:
- b) la banca depositaria, scelta tra le aziende e gli istituti di credito che amministrano una massa di depositi per un importo non inferiore a 80 miliardi di lire;
- c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche delle quote e dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione dei certificati e del rimborso delle quote e le modalità di liquidazione del fondo;
- d) i criteri relativi alla scelta dei titoli e alla ripartizione degli investimenti;
- e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo secondo caso i criteri relativi alla distribuzione;
- f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;
- g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;
- *h*) le altre disposizioni eventualmente occorrenti per il funzionamento del fondo.

I prospetti illustrativi e il materiale pubblicitario distribuiti al pubblico devono recare un riassunto del regolamento e riprodurre per esteso le indicazioni di cui alle lettere da *a*) a *g*).

# Art. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti, con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro delle

finanze e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a) lo schema-tipo del bilancio del conto perdite e profitti della società di gestione;
- *b*) lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti di cui all'articolo 18.

# Art. 7.

La partecipazione ai fondi comuni è riservata alle persone fisiche e agli enti morali pubblici e privati diversi dalle società.

Nelle quote di partecipazione possono essere inoltre investiti, anche in deroga al primo comma, i fondi di quiescenza, previdenza e assistenza gestiti in forma autonoma, purchè all'amministrazione di essi partecipi anche una rappresentanza del personale interessato, nonchè, nel limite del venti per cento, le riserve e le cauzioni di cui agli articoli 27, 28, 30, 33 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La partecipazione, salve le limitazioni o condizioni stabilite dal regolamento del fondo, può essere assunta in qualsiasi tempo, tranne i giorni di chiusura delle borse nazionali, mediante la sottoscrizione di una o più quote.

La violazione delle disposizioni del presente articolo non è causa di invalidità dei certificati di partecipazione. Essa importa la applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 38 e, per i possessori di quote che non abbiano i requisiti previsti dai commi primo e secondo del presente articolo, l'obbligo di cederle entro 15 giorni dalla data della contestazione della violazione da parte della società di gestione. Trascorso tale termine, se le quote di partecipazione non sono state cedute, la società di gestione le annulla. con decorrenza dalla data di scadenza del predetto termine. Dell'annullamento delle quote deve essere data pubblicità secondo le forme previste dall'articolo 19.

I portatori delle quote annullate hanno diritto al rimborso secondo le norme della presente legge. La data di decorrenza dell'annul-

lamento o, se questa cade nei giorni di chiusura delle borse nazionali, quella del primo giorno di riapertura delle stesse, è considerata a questo fine come quella di richiesta di rimborso.

### Art. 8.

I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle proprie quote, tranne che nei giorni di chiusura delle borse nazionali, e fatto salvo il termine di decorrenza dalla sottoscrizione eventualmente fissato dal regolamento del fondo, in misura comunque non superiore a sei mesi.

Il rimborso deve essere eseguito in danaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di venti giorni, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

# Art. 9.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi intestati a norma dell'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

I certificati di partecipazione, per essere validi, debbono essere sottoscritti, a norma del secondo comma dell'articolo 2354 del codice civile, da un amministratore della società di gestione e da un amministratore o dirigente della banca depositaria. Essi debbono inoltre recare il testo integrale del regolamento del fondo e gli estremi del decreto di approvazione. I certificati devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni, in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

Le quote di partecipazione possono essere trasferite nei modi e nelle forme previsti per le azioni di società, osservando le disposizioni dei primi due commi dell'articolo 7 e con le conseguenze indicate, per il caso di

violazione, dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

Per l'autenticazione delle girate dei certificati di partecipazione devono essere osservate, da parte dei notai, degli agenti di cambio e delle aziende di credito, le disposizioni degli articoli 12, 13 e 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, con l'obbligo di comunicare, entro il giorno successivo, alla società di gestione, gli estremi delle girate autenticate, ai fini dell'aggiornamento nominativo del libro dei partecipanti previsto dall'articolo 17, lettera a), della presente legge.

Le quote di partecipazione, ai fini della sottoscrizione e del rimborso, hanno tutte lo stesso valore, determinato in base all'ultimo prospetto giornaliero redatto prima della richiesta di sottoscrizione o di rimborso a norma della lettera *c*) dell'articolo 18.

# Art. 10.

La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti, osservando le disposizioni del regolamento del fondo comune, agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi, al rimborso delle quote di partecipazione e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può vendere titoli allo scoperto, acquistarne a credito nè venderne o acquistarne a premio o a riporto e non può assumere nè concedere prestiti in denaro o in titoli sotto qualsiasi forma.

La società di gestione non può utilizzare i titoli inclusi nel fondo comune in modo da esercitare il controllo, di diritto o di fatto, delle società emittenti dei titoli stessi.

# Art. 11.

I titoli inclusi nel fondo comune e le disponibilità liquide sono depositati presso la banca indicata dal regolamento. La banca depositaria esegue le operazioni relative alla negozazione dei titoli ed all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto

compreso nel fondo, le operazioni di riscossione, di distribuzione e di pagamento e le altre operazioni relative alla gestione del fondo disposte dalla società di gestione.

I titoli nominativi sono intestati al fondo comune con l'indicazione della società di gestione e della banca depositaria.

### Art. 12.

La società gerente risponde della gestione del fondo comune nei confronti dei partecipanti secondo le norme relative al mandato. Qualsiasi clausola del regolamento del fondo e qualsiasi patto che escludano, limitino o attenuino la responsabilità della società sono privi di effetto.

Gli amministratori della società di gestione sono soggetti all'obbligo di prestare cauzione individuale, anche in forma assicurativa, stabilita, in deroga al disposto dell'articolo 2387 del codice civile, nella misura di un centesimo del capitale della società di cui al primo comma dell'articolo 2.

Ciascun partecipante può esercitare l'azione di responsabilità verso la società di gestione nei limiti del proprio interesse, a meno che l'azione stessa non sia stata esercitata nell'interesse comune di tutti i partecipanti a norma del quarto comma dell'articolo 21.

# Art. 13.

Le disponibilità liquide del fondo comune, derivanti dai versamenti dei partecipanti, dall'alienazione o negoziazione dei titoli e dei diritti di opzione e da ogni altro provento non distribuito, sono investite in titoli pubblici e privati quotati nelle borse nazionali o estere o in titoli dei quali l'ente o la società emittente si impegna nel prospetto di emissione a chiedere la quotazione.

L'investimento in titoli esteri è ammesso nella misura stabilita dal Ministro del tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in funzione della programmazione, delle esigenze del mercato finanziario interno e dell'andamento della bilancia dei pagamenti.

L'adeguamento degli investimenti in titoli esteri alla misura di cui al comma precedente avviene con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto ministeriale che determina tale misura.

L'investimento in titoli mon quotati per i quali non vi sia l'impegno di chiederne la quotazione, salvo diversa disposizione del Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è consentito nel limite complessivo del cinque per cento del valore netto del fondo risultante dall'ultimo prospetto trimestrale redatto a norma della lettera b) dell'articolo 18.

È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni, in azioni e in obbligazioni emesse dalla società gerente e da società controllate o controllanti, nonchè in titoli emessi da società o enti dei cui organi fanno parte gli amministratori della società di gestione.

### Art. 14.

Il Ministro del tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, stabilisce una quota riservata all'investimento in titoli italiani a reddito fisso in una misura non inferiore al 5 per cento del valore netto del fondo, quale risulta dall'ultimo prospetto trimestrale redatto a norma della lettera b) dell'articolo 18.

# Art. 15.

Nel fondo comune non possono essere inclusi titoli emessi da una stessa società o ente per un valore superiore al cinque per cento del valore netto complessivo del fondo indicato nell'ultimo prospetto trimestrale redatto a norma della lettera b) dell'articolo 18, nè azioni con diritto di voto emesse da una stessa società per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni con diritto di voto emesse dalla società medesima.

I limiti stabiliti dal comma precedente e quello fissato dal quarto comma dell'articolo 13 possono essere superati, per un periodo

di tempo non eccedente sei mesi, in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione, delle distribuzioni di azioni gratuite e degli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni.

### Art. 16.

I proventi della gestione del fondo comune, dei quali il regolamento preveda la distribuzione, sono distribuiti tra i partecipanti, in proporzione al numero delle rispettive quote, almeno una volta l'anno.

La distribuzione è deliberata dal consiglio di amministrazione della società gerente, che ne dà notizia ai partecipanti e al pubblico con avviso depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 19.

Per il pagamento dei proventi ai partecipanti si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, restando escluso l'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 7 e 8 della legge stessa.

# Art. 17.

La società di gestione deve tenere, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2219 del codice civile ed oltre i libri prescritti dallo stesso codice:

- a) il libro dei partecipanti al fondo comune, nel quale devono essere indicati, per ognuno di essi, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità e la residenza delle persone fisiche, la denominazione e la sede principale degli altri partecipanti, il numero delle quote, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti. I trasferimenti ed i vincoli devono essere annotati entro 8 giorni secondo le disposizioni del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, anche in base agli elementi comunicati ai sensi del quarto comma del precedente articolo 9 ed a quelli rilevati ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. I partecipanti al fondo comune hanno diritto di esaminarlo e di ottenerne estratti a proprie spese;
- b) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per

giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, i quali dichiarano nell'ultima pagina il numero dei fogli che li compongono. Devono essere vidimati annualmente, entro il primo trimestre dell'anno, dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

I libri, le scritture, i documenti e la corrispondenza relativi alla gestione del fondo comune devono essere conservati a norma dell'articolo 2220 del codice civile.

## Art. 18.

La società di gestione deve redigere, a cura e sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione e osservando le disposizioni dell'articolo 2219 del codice civile:

- a) entro trenta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune e una dettagliata relazione illustrativa:
- b) entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune, nel quale devono essere indicati i titoli emessi da ogni società o ente ed aventi uguali caratteristiche, i dividendi e gli interessi riscossi o esigibili, le somme acquisite al fondo per alienazioni, negoziazioni e ad altro titolo, i crediti e le altre attività, le passività maturate per diritti di commissione o di provvigione o per altre cause indicate nel regolamento; il valore complessivo dei titoli quotati nelle borse nazionali, quello dei titoli quotati nelle borse estere e quello dei titoli non quotati; il valore netto complessivo del fondo comune, il numero delle quote di partecipazione e il valore unitario di esse. Il valore dei titoli quotati in borsa è determinato secondo le ultime quotazioni di chiusura delle borse di riferimento indicate nel regolamento; il valo-

re dei titoli non quotati e delle altre attività secondo il presumibile valore di realizzazione:

c) giornalmente, tranne i giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. Devono essere specificamente indicati il valore complessivo dei titoli quotati nelle borse nazionali, il valore complessivo di quelli quotati nelle borse estere e il valore complessivo dei titoli non quotati e delle altre attività, determinati a norma della lettera b).

### Art. 19.

Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali e giornalieri sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate dal regolamento. I partecipanti hanno diritto di esaminarli e di averne copia a loro spese.

Il rendiconto, un riassunto della relazione e il prospetto trimestrale sono pubblicati, nel giorno successivo alla data di redazione, in un giornale quotidiano della provincia in cui ha sede la società di gestione e in un giornale a diffusione nazionale, indicati dal regolamento. La pubblicazione su due giornali non è necessaria se il quotidiano della provincia in cui ha sede il fondo è a diffusione nazionale. Nello stesso modo viene reso noto il valore unitario delle quote di partecipazione, risultante dal prospetto giornaliero.

Il regolamento del fondo comune può prevedere e l'organo di vigilanza può prescrivere forme aggiuntive di informazione e di pubblicità.

## Art. 20.

Gli amministratori della società di gestione devono trasmettere all'organo di vigilanza, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini stabiliti alle lettere a) e b) dell'articolo

18, il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali. Devono inoltre trasmettere senza indugio gli atti e le deliberazioni della società soggetti a deposito o ad iscrizione nel registro delle imprese.

L'organo di vigilanza può richiedere al consiglio di amministrazione della società, fissando il relativo termine, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, a spese della società. Può eseguire ispezioni a mezzo di propri funzionari e di esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

L'organo di vigilanza nomina il presidente del collegio sindacale, da scegliersi tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i funzionari della banca depositaria devono riferire all'organo di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società stessa e nella gestione del fondo comune.

# Art. 21.

L'organo di vigilanza può formulare rilievi, osservazioni e prescrizioni relativamente alla redazione del rendiconto, della relazione e dei prospetti nonchè osservazioni e prescrizioni dirette ad assicurare la conformità della gestione alle norme della presente legge e al regolamento del fondo comune.

In caso di inosservanza delle prescrizioni formulate e di altre irregolarità nella gestione del fondo comune l'organo di vigilanza invita il consiglio di amministrazione della società gerente ad uniformarsi alle prescrizioni e ad eliminare le irregolarità.

Se il consiglio di amministrazione non ottempera all'invito, il Ministro del tesoro, su proposta fatta dall'organo di vigilanza, previa contestazione degli addebiti, può sospendere la società dall'esercizio delle sue funzioni e affidare temporaneamente la gestione del fondo comune ad un commissario. Il provvedimento deve essere motivato ed è depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 19.

L'organo di vigilanza può esercitare, a spese del fondo comune, l'azione di respon-

sabilità verso la società di gestione nell'interesse di tutti i partecipanti.

# Art. 22.

Il Ministro del tesoro, su proposta dell'organo di vigilanza, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
pronuncia la decadenza della società dalla
gestione del fondo comune quando l'organo
di vigilanza, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella
gestione medesima, gravi e reiterate violazioni del terzo comma dell'articolo 2 o la
violazione del terzo comma dell'articolo 10.
Inoltre la decadenza deve essere pronunciata in caso di fallimento della società.

Contestualmente alla pronuncia di decadenza può essere autorizzata, con il parere favorevole dell'organo di vigilanza, la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di un'altra società.

Il provvedimento di decadenza dev'essere motivato ed è affisso e pubblicato a norma dell'articolo 19.

## Art. 23.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può sospendere o limitare temporaneamente, per circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario o alla stabilità della moneta, sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse.

Il provvedimento è affisso e pubblicato a norma dell'articolo 19.

# Art. 24.

Il fondo comune è posto in liquidazione:

- *a*) alla scadenza del termine di durata previsto dal regolamento:
- b) quando la società gerente sia stata dichiarata decaduta dalla gestione e la prosecuzione di questa non sia stata affidata ad altra società.

Della messa in liquidazione del fondo comune deve essere data notizia ai parteci-

panti e al pubblico con avviso depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 19.

La liquidazione è fatta a cura della società di gestione, nell'ipotesi prevista alla lettera a) del primo comma, e a cura di un commissario liquidatore, nominato contestualmente alla pronuncia di decadenza fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'ipotesi prevista alla lettera b), con l'osservanza, in entrambi i casi, delle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

Il rimborso delle quote di partecipazione può essere effettuato in tutto o in parte, se ciò sia previsto dal regolamento ovvero autorizzato o prescritto dall'organo di vigilanza, mediante assegnazione di titoli inclusi nel fondo comune.

Lo stato finale di liquidazione è trasmesso all'organo di vigilanza ed è depositato, affisso e pubblicato a norma dell'articolo 19. Ciascun partecipante può proporre reclamo al Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Lo stato finale di liquidazione diviene esecutivo con l'approvazione del Ministro del tesoro.

# TITOLO II.

### DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

# Art. 25.

La società di gestione è soggetta a tassazione in ragione del proprio patrimonio, dei redditi derivanti dall'impiego di esso e di quelli conseguiti in proprio in dipendenza della gestione del fondo comune.

Agli effetti tributari le quote di partecipazione ai fondi comuni appartengono, salvo prova contraria, a chi risulta iscritto nel libro dei partecipanti.

Le imposte relative ai proventi conseguiti dal fondo comune sono a carico dei partecipanti secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

# Art. 26.

I proventi conseguiti dal fondo comune, escluse le plusvalenze dei titoli e quelle rea-

lizzate con l'alienazione dei diritti di opzione, costituiscono reddito imponibile dei singoli partecipanti, ancorchè non distribuiti, in proporzione al numero di quote possedute.

I dividendi e gli interessi si considerano acquisiti al fondo comune dalla data in cui sono esigibili.

## Art. 27.

Gli utili attribuiti alle azioni incluse nel fondo comune sono in ogni caso soggetti alla ritenuta prevista dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nella misura del cinque per cento, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 7 e 8 della legge medesima.

### Art. 28.

La società di gestione opera un prelievo del dieci per cento sui proventi imponibili a norma dell'articolo 26 e versa alla sezione di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione ha sede, nel termine stabilito dall'articolo 18 per la redazione del prospetto trimestrale, l'ammontare complessivo dei prelievi operati in ciascun trimestre, previa deduzione della ritenuta applicata sugli utili delle azioni a norma dell'articolo 27.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine stabilito alla lettera *a*) dell'articolo 18 per la redazione del rendiconto, la società di gestione accerta l'ammontare dei proventi imponibili, conseguiti nel periodo cui si riferisce il rendiconto stesso, che spettano a ciascuna quota di partecipazione e ne dà notizia ai partecipanti nei modi indicati dall'articolo 19.

# Art. 29.

Il prelievo e il versamento previsti dall'articolo 28 sono fatti a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai partecipanti. Si applicano le disposizioni dei commi primo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della leg-

ge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Il prelievo e il versamento sono invece fatti a titolo di imposta:

- a) per le persone fisiche residenti in Italia e per i cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro i cui proventi annuali da fondi comuni, ferma restando la esclusione delle plusvalenze indicate dall'articolo 26, non superano nel loro complesso tre milioni di lire;
- b) per i fondi di quiescenza, previdenza e assistenza gestiti in forma autonoma di cui al secondo comma dell'articolo 7;
- c) per le persone fisiche non residenti in Italia e per gli enti morali esenti dall'imposta sulle società, salvo il disposto dell'articolo 30.

Per i soggetti di cui alla lettera a), il prelievo ed il versamento si considerano fatti a titolo di acconto dell'imposta complementare progressiva sul reddito, qualora il percipiente ne faccia richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando l'ammontare dei proventi.

## Art. 30.

Sui proventi imponibili di cui all'articolo 26, spettanti alle quote di partecipazione delle persone fisiche non residenti in Italia, esclusi i cittadini italiani di cui alla lettera a) dell'articolo 29, e degli enti morali esenti dall'imposta sulle società, deve essere operata dalla società di gestione, all'atto del pagamento in sede di distribuzione dei proventi o di rimborso delle quote, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del venti per cento, in aggiunta al prelievo del dieci per cento. L'ammontare delle ritenute effettuate deve essere versato alla sezione di tesoreria provinciale nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Per le persone fisiche non residenti in Italia si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Gli enti indicati dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, così come

modificata dal decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1967, n. 209, sono esonerati dalla ritenuta prevista dal primo comma. Hanno inoltre diritto, quando percepiscono i proventi in sede di distribuzione o di rimborso delle quote, al rimborso del prelievo del dieci per cento già operato sui proventi stessi, limitatamente alle quote di partecipazione sottoscritte direttamente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, così come modificata dal decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1967, numero 209, e dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

### Art. 31.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la società di gestione deve dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo dei proventi imponibili di cui all'articolo 26 conseguiti dal fondo comune nell'anno precedente e assoggettati al prelievo del dieci per cento previsto dal primo comma dell'articolo 28, nonchè quello dei proventi imponibili, in qualsiasi tempo conseguiti, assoggettati nell'anno precedente alla ritenuta del venti per cento prevista dall'articolo 30.

Alla dichiarazione devono essere allegate le copie del rendiconto o dei rendiconti e dei prospetti trimestrali di cui all'articolo 18, relativi all'anno precedente, sottoscritte dal rappresentante legale della società, dalle persone preposte alla direzione generale e alla contabilità e dal presidente del collegio sindacale, nonchè le attestazioni della sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

### Art. 32.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono esenti dall'imposta di successione fino al valore di dieci milioni di lire nelle devoluzioni tra coniugi ed ascendenti e discendenti in linea diretta; fino al valore di 5 mi-

lioni di lire nelle devoluzioni tra fratelli, sorelle ed affini in linea retta; e sono, inoltre, totalmente esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Agli effetti del comma precedente il valore delle quote è determinato in base all'ultimo prospetto giornaliero pubblicato prima dell'apertura della successione.

# Art. 33.

I certificati di partecipazione ai fondi comuni, in sostituzione di tributi inerenti all'emissione, alla circolazione e al rimborso delle quote, sono soggetti all'imposta di bollo prevista dall'articolo 17 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, commisurata al valore di emissione e ridotta alla metà.

### Art. 34.

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere all'ispezione dei libri, delle scritture e dei documenti relativi ai fondi comuni, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'Amministrazione finanziaria può inoltre chiedere alla società di gestione la comunicazione di dati e notizie concernenti nominativi specificatamente indicati. La società di gestione è tenuta a rispondere all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione finanziaria comunica all'autorità di vigilanza tutte le irregolarità riscontrate.

# TITOLO III.

# DISPOSIZIONI PENALI

# Art. 35.

Gli amministratori della società di gestione che non trasmettono all'organo di vigilanza nel termine stabilito gli atti indicati

dal primo comma dell'articolo 20, non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'organo di vigilanza o comunque ne ostacolano le funzioni sono puniti con la multa da lire cinquecentomila a due milioni. Nei casi più gravi può essere disposta l'incapacità ad esercitare gli uffici di amministratore e di sindaco di società per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre.

Gli amministratori sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a quattrocentomila se violano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 10; e con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila se violano la disposizione del quinto comma dell'articolo 13.

Gli amministratori che emettono certificati di partecipazione non conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 9 sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a un milione. La stessa sanzione si applica nel caso di inosservanza della disposizione del secondo comma dell'articolo 28.

Se negli atti trasmessi o nelle comunicazioni fatte all'organo di vigilanza sono fraudolentemente esposti fatti non rispondenti al vero o nascosti in tutto o in parte fatti concernenti la gestione e le condizioni del fondo comune si applicano, salvo che il fatto costituisca reato più grave, la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire ottantamila a quattrocentomila.

# Art. 36.

Agli amministratori della società di gestione che non soddisfano alla richiesta di cui al secondo comma dell'articolo 34 e che non tengono o non conservano regolarmente i libri, le scritture e i documenti relativi al fondo comune, rifiutano di esibirli all'Amministrazione finanziaria o comunque ne impediscono l'ispezione si applica la sanzione stabilita dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Nei casi di omissione totale o parziale del prelievo, della ritenuta e dei versamenti prescritti dagli articoli 28 e 30 e di omissione o incompletezza della dichiarazione prescritta dall'articolo 31 si applicano le sanzioni stabilite, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Le violazioni degli obblighi relativi al pagamento dei proventi del fondo comune e all'aggiornamento del libro dei partecipanti importano, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo stesso.

## Art. 37.

Ai sindaci della società di gestione ed agli amministratori e funzionari della banca depositaria che omettono di riferire all'organo di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nella gestione del fondo comune si applicano le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 35.

Agli ispettori e ai commissari nominati a norma del secondo comma dell'articolo 20, del terzo comma dell'articolo 21 e del terzo comma dell'articolo 24 si applicano le pene stabilite dall'articolo 2622 del codice civile qualora commettano alcuno dei fatti in esso previsti, dal quale possa derivare pregiudizio al fondo comune o alla società di gestione, e si applicano le pene stabilite dall'articolo 2625 del codice civile e dall'articolo 35 della presente legge qualora commettano alcuno dei fatti ivi previsti.

# Art. 38.

I sottoscrittori e i cessionari delle quote di partecipazione sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 7, con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società di gestione ed ai soggetti che hanno trasferito le quote di partecipazione, se erano a conoscenza della violazione.

# Art. 39.

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle quote di partecipazione ai fondi comuni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di certificati di partecipazione appartenenti a terzi, alle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Ai notai, agli agenti di cambio e alle aziende di credito che non osservano, relativamente ai certificati di partecipazione, gli obblighi di cui agli articoli 12 e 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, si applicano le sanzioni indicate dall'articolo 29 di tale decreto.

# TITOLO IV.

# DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

## Art. 40.

Gli enti indicati dall'articolo 7 possono effettuare investimenti in quote di partecipazione ai fondi comuni indipendentemente dai divieti e dalle limitazioni degli investimenti in titoli risultanti da disposizioni di legge o di statuto anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della copertura delle riserve e delle cauzioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 le quote di partecipazione sono valutate a norma dell'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1265, tenendo conto del valore unitario delle quote, indicato nel prospetto di cui alla lettera c) dell'articolo 18.

# Art. 41.

La gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare non importa l'applicazione della disciplina indicata dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449.

### Art. 42.

Le disposizioni tributarie concernenti i fondi comuni di investimento mobiliare si applicano anche alle gestioni fiduciarie previste dal regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581.

### Art. 43.

Le società e gli enti costituiti all'estero che amministrano fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto possono essere autorizzati con provvedimento del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a collocare in Italia le quote di partecipazione e a svolgervi la relativa attività.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere subordinata al rispetto di condizioni speciali che devono essere indicate nel relativo provvedimento.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi può essere concessa alle società ed agli enti costituiti all'estero che amministrano i fondi comuni di tipo aperto secondo principi coerenti con le norme che regolano i fondi comuni italiani ed hanno dimensioni finanziarie analoghe a quelle richieste alle società di gestione italiane.

Le società e gli enti di cui al primo comha sono soggetti, per quanto riguarda l'attività svolta in Italia, alle disposizioni ed alla vigilanza previste dalla presente legge, nonchè alle condizioni speciali eventualmente indicate, ai sensi del secondo comma, nel provvedimento di autorizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione ed il regolamento del fondo comune sono depositati ed affissi a norma dell'articolo 19.

L'autorizzazione è revocata, nei modi e con le forme di cui al primo comma, nei casi di gravi irregolarità o di violazione delle disposizioni e delle condizioni indicate nel

precedente quarto comma, nonchè nelle ipotesi previste dall'articolo 22. Il provvedimento di revoca è pubblicato, a norma del secondo comma dell'articolo 19, a cura dell'organo di vigilanza e a spese della società o ente.

Chi colloca in Italia quote di partecipazione a fondi comuni esteri di tipo aperto non autorizzati è punito con la pena prevista dall'articolo 38.

I fondi comuni esteri già autorizzati ad operare in Italia possono continuare la loro attività a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si uniformino alle disposizioni previste dal presente articolo e da quello successivo.

Agli effetti tributari, si applicano per i fondi comuni esteri autorizzati tutte le disposizioni del titolo II, tranne quelle dell'articolo 27 e del primo comma dell'articolo 28.

# Art. 44.

Il collocamento in Italia delle quote di partecipazione al fondo comune estero autorizzato deve essere affidato ad una società agente costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni con capitale versato ed esistente non inferiore a 500 milioni di lire, società avente per oggetto esclusivo l'attività di collocamento delle quote di partecipazione del fondo comune estero.

Le società di cui al precedente comma possono collocare quote del fondo estero per un valore non superiore a 50 volte il proprio capitale versato ed esistente.

Le società e gli enti costituiti all'estero autorizzati a collocare in Italia quote di partecipazione a fondi comuni e le società agenti sono solidalmente responsabili verso i partecipanti residenti in Italia. La società agente rappresenta anche in giudizio l'amministrazione del fondo comune estero. Per le relative azioni è competente il giudice del luogo in cui ha sede la società agente.

Agli amministratori ed ai sindaci della società agente si applicano le disposizioni degli articoli 20, 21, 35, 36, 37 e 38 della presente legge.